

D.M. 17 settembre 1996, n. 561: Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, contenente il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

(Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1996)

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

*Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426, concernente la "Disciplina del commercio";
Visti, in particolare, gli articoli 37 e 41 della legge 11 giugno 1971, n. 426, che
demandano al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la
determinazione delle tabelle merceologiche e l'emanazione delle norme di
esecuzione;*

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

*Considerata la opportunità di apportare alcune modificazioni al decreto
ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, concernente le norme di esecuzione della
legge 11 giugno 1971, n. 426;*

*Sentito il parere delle organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione
e del turismo;*

*Udito il parere n. 727/96 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale
del 4 luglio 1996;*

*Vista la comunicazione fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota
n. 381403 dell'8 agosto 1996;*

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1. - Tabelle merceologiche per rivendite di generi di monopolio e distributori di carburante

1. Le tabelle merceologiche per i titolari di rivendite di generi di monopolio e di titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti, istituite dall'art. 56, comma 9, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e contenute nell'allegato 9 di tale decreto, sono sostituite da quelle contenute nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. Coloro che all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento sono titolari delle vecchie tabelle di cui al comma 1 hanno titolo a che l'iscrizione e l'autorizzazione siano modificate d'ufficio in relazione alle nuove tabelle previste.

Art. 2. - Tabella merceologica XIV

1. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, è sostituito dai seguenti:

" 3. Ai fini del comma 2 sono individuate le seguenti categorie: prodotti per la persona; prodotti per la casa; prodotti per lo sport ed il tempo libero; prodotti culturali, d'arte e da collezione; prodotti per l'edilizia; prodotti di meccanica strumentale, macchinari ed attrezzature; prodotti vari. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato raggruppa i prodotti appartenenti alla tabella XIV nelle suddette categorie in modo da assicurare

che l'iscrizione nel registro ed il rilascio della autorizzazione avvenga secondo criteri di uniformità.

3-bis. Qualora il titolare dell'autorizzazione alla vendita di una o più categorie di prodotti appartenenti alla tabella merceologica XIV di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, presenti domanda per ottenere l'autorizzazione alla vendita di altre categorie della stessa tabella, la domanda è accolta alla sola condizione che sia iscritto nel registro di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426."

2. Coloro che all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso di iscrizione o di autorizzazione per una o più categorie della tabella XIV hanno titolo a che l'iscrizione e l'autorizzazione siano modificate d'ufficio in relazione alle nuove categorie previste al comma 3 dell'art. 7.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO 1 **(art. 1, comma 1)**

TABELLA PER TITOLARI DI RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO

- Articoli per fumatori.
- Francobolli da collezione e articoli filatelici.
- Moduli e stampati in genere, per comunicazioni e richieste ad enti vari, moduli per contratti.
- Tessere prepagate per servizi vari.
- Articoli di cancelleria e cartoleria (compresi materiali di consumo per computers e fax).
- Articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per l'abbigliamento e l'ornamento della persona in metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti, catene, ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre e vetri colorati, orecchini, bottoni, da collo e da polso, gemelli da polso, fermacravatte, portachiavi e simili.
- Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e video-cassette da registrare.
- Lampadine, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche).
- Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria.
- Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria).
- Articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi (a titolo di esempio: pietre e vetri colorati, bottoni, temperini, portachiavi ecc.).
- Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili).
- Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri "usa e getta" e simili.
- Detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti.
- Articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivi.
- Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria).
- Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate.

- Giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di società, giochi pirici.
- Fiori e piante artificiali.
- Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature.
- Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili).
- Orologi a batteria in materiali non preziosi.
- Articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia.

**TABELLA PER I TITOLARI DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
AUTOMATICA DI CARBURANTI**

- Ricambi e accessori per i veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, le pile e le torce elettriche, le borse di pronto soccorso, catene da neve, corde elastiche per fissaggio bagagli, portabagagli, portasci, spoiler, frangisole, shampoo per auto.
- Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate, manuali tecnici per auto, impermeabili tascabili pronto impiego.
- Specchi, pettini, forbici, nastri, spazzole, ventagli, necesseires per viaggio e per toletta, purché in metalli e materie non preziosi.
- Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e video-cassette registrate o da registrare.
- Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria.
- Articoli di pelletteria (escluse le calzature, la valigeria e la borsetteria).
- Apriscatole, levacapsule, tagliacarte in metalli e materie non preziosi.
- Spaghi, turaccioli, stuzzicadenti.
- Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri "usa e getta" e simili.
- Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti, (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili).
- Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria).